



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

D.S. del Segretario Generale n. 445

li 31 AGO 2020

Oggetto: Nomina componente Tavolo Tecnico per applicazione DL 111/2019 (Decreto Clima)

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che abroga la L. 183/89 recependone i contenuti;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di Bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del d.lgs n. 152;

Visto in particolare, l'art. 63 del d. lgs n. 152/2006, come modificato dalla legge 221/2015, che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l'Autorità di bacino Distrettuale;

Visto in particolare l'art. 64 del d.lgs. n.152 del 2006 che ha articolato il territorio nazionale in 7 Distretti Idrografici tra i quali il Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che aggrega al suo interno le Autorità di bacino nazionali, Interregionali e regionali presenti sul territorio di sette regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia);

Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, attuativo del comma 3 del citato art. 63, che disciplina la costituzione delle Autorità di bacino distrettuali e dispone l'effettiva soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89, a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, attuativo del comma 4 del citato art 63, che ha perfezionato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M. 294/2016, conferendo piena operatività alle Autorità di bacino Distrettuali;

Visto altresì l'art. 170, del d.lgs. 152/2006 che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*", nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Viste le Direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE, recepite in Italia rispettivamente dal d.lgs. 152/06 e dal d.lgs. 30/09 che definiscono la politica comunitaria in materia di acque e che le stesse direttive hanno l'obiettivo di garantire la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e l'utilizzo sostenibile delle acque comunitarie;

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

Vista la Legge 27 febbraio 2009, n. 13 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*”;

Visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, “*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*”;

Visto il D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13 art.1, recante “*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*”;

Visto il d.lgs. 16 marzo 2009, n. 30, “*Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento*”;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 ha dettato nuove “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del d.lgs. 152/2006;

Visto il DL 111/2019 (Decreto Clima) art. 4, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 141/2019, prevede che “*Autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere, il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico*”;

CONSIDERATO

che l’Autorità di Bacino Distrettuale nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE ha redatto rispettivamente il Piano di Gestione Acque e il Piano di Gestione Alluvioni a livello Distrettuale;

che l’Autorità di Bacino Distrettuale in relazione ai propri compiti di cui al D.lgs 152/06 alla L. 221/15 ha in corso, oltre ai due Piani di Gestione richiamati, l’aggiornamento e/o omogeneizzazione dei Piani per l’Assetto Idrogeologico - PAI redatti dalle ex Autorità di Bacino e la predisposizione dei Piani di Gestione per il Rischio da Frana ed il Piano di Gestione del Sistema Costiero, nonché i progetti specifici relativi alle risorse acque e suolo ed ambiente connesso;

che i processi di elaborazione dei su citati piani di gestione devono ottimizzare le reciproche potenzialità di sinergie e benefici comuni, tenuto conto degli obiettivi ambientali della Direttiva 2000/60/CE e degli obiettivi della Direttiva 2007/60/CE atti a garantire attraverso attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvione la riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali;

che la pianificazione di bacino e di distretto, ad oggi sviluppata dall’Autorità di Bacino Distrettuale, d’intesa con gli Enti territorialmente competenti, costituisce riferimento per la programmazione di



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

azioni condivise e partecipate in ambito di governo del territorio a scala di bacino e di distretto idrografico attraverso gli strumenti ad oggi elaborati e vigenti ed alle attività in corso per l'aggiornamento ed integrazione di quest'ultimi ed elaborazioni di strumenti ex novo;

che è necessario proseguire un'attività di pianificazione unitaria, organica e razionale del sistema fisico-ambientale, per un uso corretto e di governo delle risorse acqua e suolo, nell'ottica della sostenibilità ambientale, sociale ed economica;

che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) – Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua, con nota 13230 del 10.07.2020, ha proposto di valutare l'adozione, in via sperimentale, di metodologie per la tutela del suolo in ambito urbano e periurbano finalizzate anche alla mitigazione del rischio idrogeologico attraverso l'individuazione di aree su cui avviare interventi pilota per la rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado;

che per l'attuazione delle attività di cui sopra il MATTM ha chiesto l'avvio di un tavolo di lavoro con personale esperto nelle tematiche dell'assetto idrogeologico del territorio e di ricerca ambientale;

Le premesse sono parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa e relativamente alle attività da porre in essere sono designati a partecipare, visto le competenze ed il ruolo svolto dagli stessi, al tavolo di lavoro istituito dal MATTM per l'applicazione articolo 4, comma 4, Decreto Legge 111/2019 (Decreto Clima) e individuazione modalità per la tutela del suolo in ambito urbano e periurbano finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico:

- *Dirigente Dott. Gennaro Capasso*
- *Dirigente Ing. Raffaele Velardo (sostituto)*

Art. 2 In merito alle attività di cui all'art. precedente, il Dirigente Dott. Gennaro Capasso e Dirigente Ing. Raffaele Velardo dovranno interfacciarsi con il Segretario Generale in merito alle attività da predisporre, ai resoconti delle riunioni e delle azioni da porre in essere.

Art. 3 E' autorizzata la pubblicazione del presente decreto sul sito web dell'Autorità (Amm.ne Trasparente).



